

**CASS. PEN., SS.UU., 28 MARZO 2024 (27 SETTEMBRE 2024), N. 36208**

QUESTIONE CONTROVERSA

*« Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del "più probabile che non"»*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., art. 27; Cedu, art. 6; artt. 48 e 53 della Carta di Nizza; cod. proc. pen., artt. 129, 530, comma 2, 533, 576, 578.

SOLUZIONI ADOTTATE

*«Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito».*

---

\* Consigliere della Corte di cassazione